

Novaggio, 9 novembre 1998

ORDINANZA MUNICIPALE
Inerente gli esercizi pubblici
Ris. Mun. No. 4085

Richiamati gli artt. 192 LOC, 73 della Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (Les Pubb) e 123 del Regolamento della legge sugli esercizi pubblici del 3 dicembre 1996 (Rles Pubb), il Municipio di Novaggio, con decisione del 9 novembre 1998, ha risolto quanto segue:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto

La presente ordinanza disciplina le competenze del Municipio così come quelle ad esso delegate dalla Legge e dal Regolamento sugli esercizi pubblici.

CAPITOLO II

Orari di chiusura

Art. 2 – Locali in genere

1. Gli esercizi pubblici devono essere chiusi entro le ore 01.00.
2. Per il servizio all'aperto valgono anche i disposti dell'art. 7 cpv. 2,3, e dell'art. 16 cpv. 2 della presente ordinanza.

CAPITOLO III

Riposo settimanale, orari di chiusura per ferie

Art. 3 – Notifica

1. Il gerente notifica al Municipio entro il 1° gennaio di ogni anno:
 - gli orari di apertura e chiusura;
 - i giorni di riposo settimanali;
 - i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.
2. Eventuali modifiche occorse in casi gravi e/o eccezionali, devono essere comunicate al Municipio tempestivamente.

Art. 4 – Facoltà del Municipio

1. Il Municipio può intervenire a vietare o a coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito nel territorio comunale o in parte di esso.
2. Il coordinamento può essere effettuato tra diversi comuni.

CAPITOLO IV

Deroghe

Art. 5 – Definizione

La deroga d'orario, in quanto autorizzazione di polizia, rappresenta un'autorizzazione eccezionale che non dà luogo ad alcun diritto da parte del richiedente al suo ottenimento. Essa viene accordata con effetto limitato nel tempo. Il beneficiario non può, oltre dal data di scadenza, avanzare alcun diritto di priorità su altri richiedenti.

Art. 6 – Concessione

1. Il Municipio può concedere di volta in volta, deroghe di orario durante occasioni straordinarie e per la durata massima di 10 giorni consecutivi.
2. Conformemente all'art. 38 a cpv. 2 LEP, il sindaco è competente per il rilascio di deroghe d'orario in casi urgenti.

Art. 7 – Limitazioni

1. Salvo circostanze particolari (festività di San Silvestro, Carnevale, ecc...), non possono essere accordate deroghe d'orario oltre le ore 04.00.
2. La concessione delle deroghe può prevedere orari differenziati per il servizio interno al locale e quello all'aperto.
3. Per il servizio all'aperto non possono essere concesse deroghe.

Art. 8 – Tasse

Per il rilascio di deroghe d'orario, il Municipio preleva una tassa da fr. 20.— a fr. 1.000.--.

CAPITOLO V**Permessi speciali****Art. 9 – Concessione**

Il Municipio può autorizzare per un periodo massimo di 10 giorni consecutivi, la vendita di cibi e/o bevande in occasioni straordinarie.

Art. 10 – Presupposti

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

- alla stipulazione da parte dei richiedenti di un contratto di assicurazione per le conseguenze derivanti da responsabilità civile, la cui garanzia minima per lesioni corporali e danni materiali sia di almeno fr. 3.000.000.—per sinistro. Il Municipio in casi particolari può concedere una deroga.
- al rispetto delle disposizioni legali in materia di tutela della quiete e dell'ordine pubblico.
A questo proposito il Municipio può prevedere particolari limitazioni all'autorizzazione.
- il rilascio di un permesso speciale è infatti subordinato alla presenza sul posto di un gerente in attività responsabile della presenza delle infrastrutture igieniche, della tutela dell'igiene, della salute, della quiete, della sicurezza e del mantenimento dell'ordine.

Art. 11 – Limitazioni

Al fine di prevenire la violenza e i disordini, il Municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche, così come regolarne le modalità di distribuzione nei luoghi dove si svolgono le manifestazioni oggetto di permesso.

Art. 12 – Tasse

Per il rilascio di permessi speciali si preleva una tassa da fr. 50.—a fr. 10.000.--.

CAPITOLO VI

Ballo pubblico

Art. 13 – Assoggettamento

1. L'organizzazione e la tenuta di balli pubblici occasionali deve venire notificata al Municipio con almeno 10 giorni d'anticipo. Non sono considerati tali i balli organizzati in occasione di un matrimonio, di una riunione di famiglia o di natura strettamente privata.
2. E' considerato ballo occasionale quello organizzato in circostanze particolari limitate nel tempo, quali sagre, feste, fiere e mercati, manifestazioni politiche, religiose, sportive o musicali.

Art. 14 – Limitazione

Il Municipio può imporre all'organizzazione disposizioni di polizia, in particolare per la tutela della quiete e dell'ordine pubblico.

CAPITOLO VII**Apparecchi da gioco e musica****Art. 15 – Premessa**

1. L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, deve essere fatto in modo da non turbare la pubblica quiete e da non disturbare gli avventori che non vi sono interessati.
2. Il gerente è responsabile, con la sua presenza, in particolare della tutela della quiete e dell'ordine pubblico sia all'interno, sia all'esterno del locale. A questo proposito egli ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti alla tutela dei ricordati beni.

Art. 16 – Musica

1. L'uso degli apparecchi e strumenti di cui all'art. 15 cpv. 1, è possibile soltanto entro i limiti sopportabili, tali da non disturbare il vicinato.
2. Dopo le ore 23.00, l'uso di apparecchi e strumenti di cui al capoverso precedente è possibile soltanto all'interno del locale e soltanto se questo non provoca disturbo al vicinato.
3. Sono riservate le norme del regolamento comunale.

CAPITOLO VIII**Tasse di cancelleria****Art. 17 – Applicazione**

Per gli altri di sua competenza (disposizioni particolari, preavvisi, ecc...) il Municipio preleva una tassa di cancelleria, fino al massimo di fr. 20.--.

CAPITOLO IX

Sanzioni

Art. 18 – Multa

Le infrazioni in materia di permessi speciali, di orari e periodi di apertura e chiusura così come di deroghe d'orario, sono punite dal Municipio con una multa da un minimo di fr. 20.—a un massimo di fr. 10.000.--.

1. Sono punibili:

- il gestore, il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti;
- il cliente quando compie atti molesti o tali da turbare l'ordine dell'esercizio, oppure nel caso di false indicazioni per le notifiche ufficiali.

2. Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti, oppure un'altra garanzia adeguata.

Art. 19 - Revoca

1. Il Municipio revoca i permessi speciali e le deroghe d'orario quando:

- per ottenerli sono state date dichiarazioni non veritiere;
- gli stessi hanno provocato un perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica.

CAPITOLO X

Rimedi di diritto

Art. 20 – In generale

1. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso entro 15 giorni dall'intimazione al Consiglio di Stato.
2. La decisione del Consiglio di Stato è definitiva

Art. 21 – In particolare

Contro la decisione del Municipio in materia contravvenzionale è dato ricorso al Tribunale Cantonale Amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione della decisione.

CAPITOLO XI**Disposizioni finali****Art. 22 – Pubblicazione**

Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 13 novembre al 30 novembre 1998.

Art. 23 – Entrata in vigore

La presente ordinanza annulla e sostituisce la precedente (con ris. Mun. No. 2793 del 10.01.1996) ed entra in vigore il 1 dicembre 1998.

Per il Municipio di Novaggio

Il sindaco

il segretario

Felice Campana

Franco Rodigari